

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RAIA, DI PRISCO, MASCIALE, PELLICANÒ, CUCCU, FILIPPA
e NALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1971

Provvidenze straordinarie in favore delle popolazioni delle
province di Agrigento e Caltanissetta colpite dal nubifragio
del 27 settembre 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il 27 settembre 1971, uno dei più gravi nubifragi ha colpito l'Agrigentino e alcuni centri del Nisseno, causando fra l'altro la perdita di vite umane.

Un fiume di fango e di detriti ha sommerso diversi rioni delle città di Porto Empedocle, Licata, Agrigento, Canicattì, Ravanusa, Racalmuto, Camastra, Favara, Aragona, Menfi, Sciacca, Butera e Caltanissetta, le più colpite dalla pioggia torrenziale.

I cittadini rimasti senza tetto, perchè le loro abitazioni sono state in tutto o in parte distrutte, rese inabitabili e pericolanti, sono circa 1.300 di cui circa 700 nel solo comune di Porto Empedocle.

Hanno altresì subito gravissimi danni strade, ferrovie, acquedotti, nonchè gli immobili e mobili di moltissimi piccoli commercianti, esercenti e artigiani. Le colture agricole — in modo particolare vigneti e uliveti, compreso l'imminente raccolto — e le piantagioni sono andate completamente distrutte.

Fatto che ha reso ancora più terribile la calamità è che il nubifragio, protrattosi per circa dieci ore, si è abbattuto in zone facenti parte della fascia centromeridionale della

isola, notoriamente la più povera e la più depressa del Paese e che precedenti dolorose, gravi calamità, quali la frana e il terremoto, avevano colpito duramente.

Urgono pertanto provvidenze immediate con il diretto intervento dello Stato per assicurare ai danneggiati una dimora o i mezzi necessari per costruirselo e per indennizzare coloro che hanno perduto ogni cosa.

Occorre aiutare, sostenendoli, gli artigiani, i piccoli commercianti, i piccoli esercenti, le piccole aziende contadine, con contributi adeguati a rimettere in moto la loro attività per far fronte alle gravi conseguenze derivanti dal nubifragio.

Di fronte allo sgomento dei guasti inimmaginabili che può provocare un temporale per la grave carenza di un serio sistema di protezione, sia del suolo che delle opere civili e abitative, più volte sollecitato ma mai attuato, non si può rimanere insensibili.

Sottoponiamo perciò agli onorevoli colleghi il seguente disegno di legge, convinti che, nell'impegno del comune dovere di provvedere rapidamente in favore delle popolazioni così duramente provate, vorranno valutarlo positivamente ed approvarlo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1971, di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1972 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973, per provvedere in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nel mese di settembre 1971 che hanno colpito le provincie di Agrigento e Caltanissetta:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;

d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonché di strade non statali ancora non classificate;

e) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;

f) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione e al finanziamento per la costruzione di case di civile abitazione con particolare riguardo per il comune di Porto Empedocle e per gli altri comuni dove la calamità ha colpito gli abitati da assegnarsi ai senza tetto.

Art. 2.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentite le amministrazioni delle provincie interessate, alle quali è assegnato

un termine di 20 giorni per la risposta, sono indicati i comuni colpiti dalle calamità naturali di cui all'articolo precedente, ai quali si applicano per loro e per i rispettivi abitanti le provvidenze previste nella presente legge.

Art. 3.

Ai capifamiglia colpiti dagli eventi calamitosi che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 1.000.000.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 350 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1971.

Art. 4.

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato, nonché alle piccole industrie con un massimo di 20 dipendenti, danneggiate dagli eventi calamitosi, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 2 milioni. Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 350 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1971.

Art. 5.

Alle aziende contadine danneggiate per le quali sono previsti gli interventi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, è concesso un acconto immediato di lire 1 milione da conguagliarsi all'atto del completamento delle formalità disposte dalla citata legge.

Art. 6.

Nei comuni di cui al precedente articolo 2 per il periodo dal 27 settembre 1971 al 30 giugno 1972 è sospesa la scadenza dei vaglia

cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 27 settembre 1971 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purchè siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo predetto, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali, per l'occupazione di zone lacuali e fluviali, site nei comuni medesimi, e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo predetto.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dalle alluvioni. Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al comma precedente, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni di cui al primo comma, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 7.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di autorizzare, nei comuni indicati all'articolo 2, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1972 dell'imposta e sovrimposta sui terreni, delle imposte sul reddito agra-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rio, delle imposte e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore per le aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 15 miliardi da ripartire in ragione di lire 8 miliardi nell'anno finanziario 1971 e di lire 3,5 miliardi rispettivamente negli anni finanziari 1972 e 1973, si fa fronte, per gli anni 1971 e 1972, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.